



IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO “RILANCIO”.
TUTTE LE MISURE A FAVORE DELLO SPORT,
DEL TERZO SETTORE E DEGLI ENTI NON COMMERCIALI,

di Pier Luigi Ferrenti, Alessio Silvestri, Luigi Silvestri

Nel supplemento ordinario 21I alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Con questo contributo forniamo una sintesi delle misure più significative a favore dello sport e del Terzo settore.

INDENNITA’ LAVORATORI SPORTIVI (art.98)

COSA SI FINANZIA

Per i mesi di aprile e maggio 2020, Sport e Salute **continuerà a corrispondere l’indennità, pari a 600 euro mensili**, già prevista dalla Legge 27/2000. Hanno diritto ad usufruirne tutti i titolari di rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, (ASD/SSD) iscritte nel Registro CONI, di cui all’articolo 67 comma 1, lettera m) del TUIR. I rapporti di collaborazione dovevano essere già attivi alla data del 23 febbraio 2020. I suddetti collaboratori non debbono possedere altro reddito da lavoro o pensione né il reddito di cittadinanza. I fondi complessivamente a disposizione sono pari a 200 milioni di euro. Il decreto inoltre stanziava altri 30 milioni di euro ad integrazione dei 50 milioni già stanziati con la legge 27/2000, che **serviranno a corrispondere l’indennità del mese di marzo a coloro che, pur avendone diritto, non l’hanno ancora ricevuta per esaurimento dei fondi disponibili.**

COME FARE PER AVERNE DIRITTO

Le modalità di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. **Si presume che, vista l’esperienza positiva, le procedure saranno le stesse adottate per le domande presentate in aprile.**

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre misure previste dalla legge 27, sono presentate a Sport e Salute, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.



Coloro che hanno già usufruito dell'indennità per il mese di marzo continueranno ad usufruirne anche per i mesi aprile e maggio 2020, senza necessità di presentare un'ulteriore domanda.

BONUS PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI (art.72)

COSA SI FINANZIA

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge 34, e **sino al 31 luglio**, i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, uno o più bonus, nel limite massimo di 1200 euro**, oltre che per l'acquisto di servizi di baby sitting, come già previsto dalla legge 27/2020, anche **per l'iscrizione ai centri estivi**, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, (nidi, micronidi etc) ai servizi socio-educativi territoriali, **ai centri con funzione educativa e ricreativa** e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Ne hanno diritto inoltre i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari e i genitori affidatari.

COME E QUANDO

Il bonus è erogato direttamente al richiedente che ha comprovato l'iscrizione a tali servizi, ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido

FINANZIAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI (art.105)

COSA SI FINANZIA

Il Dipartimento per le politiche della Famiglia finanzia con 150 milioni iniziative dei comuni, **anche in collaborazione con enti pubblici e privati**, volte a introdurre:

- a) interventi per il **potenziamento dei centri estivi diurni**, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati **alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni**, per i mesi **da giugno a settembre 2020** (135 milioni);
- b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori (15 milioni)

COME E QUANDO

I fondi sono trasferiti ai comuni con un Decreto del ministro con delega per le politiche familiari, di concerto con il ministro per l'economia e le finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata tra Stato e Regioni. I termini per l'emanazione del decreto non sono specificati.

RIDUZIONE DEL CANONE DI AFFITTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (art.216)

IN COSA CONSISTE

La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei **ministri è sempre valutata**, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti, **quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito** con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

CHI PUO' USUFRUIRNE



In ragione di tale squilibrio, **il conduttore di tali impianti ha diritto**, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente **riduzione del canone di affitto** che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume **pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito**.

PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTO CANONI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (art.216)

COSA SI SOSPENDE

I versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dovuti da federazioni sportive nazionali, **enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive**, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **sono sospesi**. **La sospensione**, già prevista dalla legge 27/2000 sino al 31 maggio, **è prorogata al 30 giugno**.

QUANDO ANDRANNO PAGATI

I versamenti dei canoni saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione non più entro il 30 giugno 2020 come previsto dalla stessa legge 27/2000, ma **entro il 31 luglio 2020**. In alternativa, **possono essere rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di luglio**.

REVISIONE RAPPORTI CONCESSIONARI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (art.216)

COSA E' POSSIBILE SOTTOPORRE A REVISIONE

Gli enti pubblici che hanno dato in gestione impianti sportivi possono concordare con i soggetti concessionari la revisione dei rapporti che scadono entro il 30 luglio 2023. La revisione consiste nella rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

COME SI DEVE FARE

Associazioni, società sportive etc devono fare una apposita richiesta. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

RIMBORSO O VOUCHER PER I FREQUENTATORI DI PALESTRE, PISCINE ETC (art.216)

CHI PUO' USUFRUIRNE

Coloro che avevano sottoscritto, e pagato, contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo e che, a causa della chiusura di tali impianti, **non hanno potuto utilizzarli, hanno diritto al rimborso del corrispettivo già versato** per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva.

COME SI DEVE FARE

Con una domanda di rimborso che i suddetti presentano, **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 34 **al gestore dell'impianto sportivo**, allegando il relativo titolo di acquisto (ricevuta etc) o la prova del versamento effettuato.



Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione di tale domanda in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Al riguardo si aspettano chiarimenti sull'applicabilità della misura anche per quanto concerne le quote sociali e supplementari versate dagli associati alle ASD /SSD .

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER GLI ENTI NO PROFIT E DEL TERZO SETTORE per le ATTIVITA' COMMERCIALI SVOLTE (art.25)

IN COSA CONSISTE

E' una misura prevista per le imprese e anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali, per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro
- b)) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a un milione di euro
- c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e inferiori a cinque milioni di euro

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo **non inferiore a duemila euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

COME RICHIEDERLO

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, una domanda all'Agenzia delle Entrate, secondo quando stabilito dalla stessa con uno specifico provvedimento del suo Direttore, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENTI NON COMMERCIALI, ENTI DEL TERZO SETTORE, ASD/SSD ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (art. 126 e 127)

COSA SI SOSPENDE

La sospensione dei versamenti, per i mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione



obbligatoria, già prevista dalla legge 27/2000 a favore tra l'altro degli **enti non commerciali**, è **prorogata al 16 settembre**.

Per le federazioni sportive nazionali, gli **enti di promozione sportiva**, le **associazioni e società sportive** professionistiche e **dilettantistiche**, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; **continuano ad essere sospesi anche i versamenti relativi ai mesi di giugno**.

QUANDO ANDRANNO PAGATI

In entrambi i casi, i versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione non più entro il 30 giugno 2020, ma **entro il 16 settembre 2020**. In alternativa, **possono essere rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso 16 settembre 2020**.

FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE (art.217)

IN COSA CONSISTE

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 luglio 2022, la quota dello 0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere viene destinata alla costituzione del **"Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"**. Il finanziamento del Fondo è comunque non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020, e a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

COME SI ACCEDE AL FONDO

Il Fondo è assegnato all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo utilizza per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto del ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo.

CREDITO D'IMPOSTA PER IL CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO (art.28)

IN COSA CONSISTE

Tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, hanno diritto a un **credito d'imposta, nella misura del 60 per cento** dell'ammontare mensile del **canone di locazione**, di leasing o di concessione **di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento della loro attività istituzionale**.

Il credito è **commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio**.

COME USUFRUIRNE

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa (art.122) il soggetto avente diritto al credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito, con le modalità che saranno stabilite dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate



con proprio provvedimento. E' importante sottolineare che il credito spetta solo ad avvenuto pagamento del fitto e nei limiti di quanto effettivamente corrisposto .

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN FAVORE DEL TERZO SETTORE E DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (art.120)

IN COSA CONSISTE

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, **alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore**, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-1, ivi compresi quelli edilizi e quelli per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti.

COME RICHIEDERLO

Il credito d'imposta è cumulabile con altre detrazioni per le medesime spese, è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e può essere ceduto ad altri soggetti (art.122).

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN FAVORE DEL TERZO SETTORE E DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (art.125)

IN COSA CONSISTE

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID 19, **alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore**, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro, in relazione agli interventi necessari per **la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, di prodotti detergenti e disinfettanti, di barriere e pannelli protettivi.**

COME RICHIEDERLO

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, e può essere ceduto ad altri soggetti (art.122).

PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art.70)

IN COSA CONSISTE

La legge 27/2000 aveva stabilito che le **Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro** del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e **del terzo settore** compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti



disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, potevano riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il **"Decreto Rilancio" proroga di ulteriori cinque settimane**, da fruire entro il 31 agosto, **la durata del periodo. La proroga è concessa ai soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.** Inoltre, sono riconosciute altre quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

SOSTEGNO AL TERZO SETTORE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO (art 246).

IN COSA CONSISTE

Il contributo è concesso agli Enti del Terzo Settore che operano nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Essi devono svolgere almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r),s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Lo stanziamento complessivo a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, ammonta a 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a 20 milioni per l'anno 2021

COME RICHIEDERLO

Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica e può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili. Sarà l'Agenzia per la coesione territoriale a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

ALTRE MISURE

- **SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**: (art.15) Il **fondo nazionale del Servizio Civile** è incrementato di 20 milioni per l'anno 2020.
- **UTENZE ELETTRICHE**: (art.30) Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, **la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici**
- **FONDO PER IL TERZO SETTORE**: (art 67) Al fine di sostenere gli interventi delle organizzazioni di volontariato, **delle associazioni di promozione sociale** e delle fondazioni del Terzo settore, **volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19 e capaci di generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento**, la dotazione della seconda sezione del Fondo (di carattere non rotativo) di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, è incrementata di **100 milioni di euro per l'anno 2020.**



ANTICIPO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE PER IL 2019 :(Art 156) Il contributo relativo al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'esercizio finanziario del 2019, è erogato ai soggetti beneficiari entro il 31 ottobre 2020

ESONERO DAL VERSAMENTO DELL'IRAP (art.24)

IN COSA CONSISTE

Per le imprese e per tutti gli enti non commerciali, non è dovuto il saldo dell'IRAP per il periodo d'imposta 2019 né il versamento della prima rata d'acconto IRAP per il 2020. Resta dovuto l'importo degli acconti per l'anno 2019 eventualmente non versati.